

# Credito di imposta per la sanificazione: definito l'ammontare massimo del credito fruibile

---

15 Settembre 2020

Fissato l'ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione effettivamente spettante a ciascun beneficiario. Tale ammontare sarà pari al 15,6423% del credito richiesto.

Questa **percentuale** viene resa nota dall'Amministrazione finanziaria con il **Prov. 302831/2020 dell'11 settembre 2020** e deriva dal rapporto tra l'ammontare degli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020 (pari a 1.278.578.142 euro) ed il limite massimo di spesa fissato dalla norma in 200 milioni di euro per il 2020.

Ogni **beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui all'art. 125 del DL n. 34/2020<sup>[1]</sup> è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Beneficiari sono gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché tutti gli altri enti di natura privata (es. fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale).

**Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.**

Con la Circolare 20 del 10 luglio 2020<sup>[2]</sup> sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi sul credito di imposta per le spese di sanificazione e con il **Provvedimento 259854/2020 del 10 luglio 2020** è stato approvato il modello di "**Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**" con cui i beneficiari avrebbero dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate **l'ammontare delle spese sostenute sino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e dell'importo che prevedevano di sostenere sino al 31 dicembre 2020.**

**In esito a queste comunicazioni pervenute entro lo scorso 7 settembre 2020** è stata definita la percentuale utile per il calcolo dell'effettivo ammontare del credito di imposta riconosciuto al richiedente per le spese di sanificazione in rapporto all'ammontare complessivo dei **di 200 milioni di euro per l'anno 2020 riconosciuto per tale agevolazione.**

Poiché l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale, ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142 è risultata pari al 15,6423%.

Di conseguenza **l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario, visibile nel suo cassetto fiscale, sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale suddetta.**

Si ricorda che il **credito d'imposta, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili,** è utilizzabile:

- in **compensazione**, ai sensi dell'art.17 del Dlgs 241/97 (tramite il modello F24)
- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, **può essere ceduto[3]**, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

---

[1] Convertito con modifiche nella legge 77/2020, cfr. ANCE "*Decreto Rilancio - Conversione in legge - Le novità in materia fiscale*" - [ID N. 41108 del 24 luglio 2020](#).

[2] ANCE "*Credito di imposta per ambienti di lavoro e sanificazione - le indicazioni dell'AdE*" - [ID N.40984 del 15 luglio 2020](#).

[3] Cfr. art. 122, comma 2, lett. d) del DL 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020.

41528-Provv. n.302831-20 dell'11 settembre 2020.pdf [Apri](#)